

Risoluzione n. 5885 del 14.01.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Requisito apprendista.

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede se ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), ai fini del conteggio dei due anni, di pratica commerciale possa ritenersi valida l'attività svolta con contratto di apprendistato.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale fa presente che il citato articolo 71, comma 6, lettera b), specifica che un'attività di collaborazione deve essere prestata, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, "*in qualità di dipendente qualificato*".

Stante quanto sopra la scrivente Direzione generale non può considerare requisito professionale valido l'aver prestato la propria collaborazione con un contratto di apprendistato.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)